

Capita pertanto spesso che l'ente mutualitario, nelle more della definizione della pratica, provveda al pagamento di una delle bimestralità originariamente sospese, di guisa che il nuovo mutuo non risulta più costituito dall'ammontare delle tre rate di dicembre degli anni 1940-41-42 (e relativi interessi); ma da altre tre bimestralità ricadenti nello stesso periodo di tempo.

Può altresì darsi il caso che qualche ente mutualitario faccia pervenire soltanto ora la richiesta per essere ammesso a beneficiare delle agevolazioni di cui sopra e che chieda di ottenere la sospensione del pagamento delle tre bimestralità per un periodo di tempo che non è più quello costituito dagli anni <sup>(3)</sup>1942, 1943 e 44, ovvero dagli anni 1943, 1944 e 1945.

In merito a quanto sopra il Direttore generale osserva che la circolare a suo tempo emanata dal Ministero dell'Interno, per disciplinare la concessione delle agevolazioni in parola, non stabilisce il periodo di tempo per il quale la sospensione delle tre bimestralità può essere accordata. Può altresì osservarsi che, in conseguenza del prolungarsi dell'attuale stato di emergenza, per mantenersi tuttora quelle stesse circostanze che, a suo tempo, determinarono l'emanazione della legge 16 aprile 1940 per i miglioramenti economici al personale Degl. Enti locali nonché la emanazione delle

2) V. post. app. a pag. 14  
riga 21<sup>a</sup>